



Comune di Zogno

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE E LORO DIFFUSIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.09.2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	-3-
Art. 2 - Modalità di registrazione.....	-3-
Art. 3 - Informativa.....	-3-
Art. 4 - Organo competente.....	-3-
Art. 5 - Registrazione da parte del Comune.....	-3-
Art. 6 - Rispetto della privacy.....	-4-
Art. 7- Tutela dei dati sensibili e giudiziari.....	-4-
Art. 8 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.....	-4-
Art. 9 - Rinvio.....	-5-
Art. 10 - Entrata in vigore.....	-5-

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Zogno, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, oltre quella di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica/amministrativa del Comune, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto di riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Modalità di registrazione

1. Le attività di ripresa audiovisiva e di diffusione dovranno essere effettuate con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare saranno orientate in modo da evitare – ove possibile – l'inquadratura del pubblico, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Art. 3 – Informativa

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

2. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione delle riprese.

Art. 4 – Organo competente

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.

2. In tale veste egli:

- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa in caso di disordini in aula;
- può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa, ovvero il divieto di diffusione in caso di violazione alle norme del presente Regolamento;
- può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela dei dati sensibili e/o giudiziari tutelati;
- dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale;
- vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Art. 5 – Registrazione da parte del Comune

1. Il Comune di Zogno procede direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e alla diffusione in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.

2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere, in occasione del proprio intervento, ha il diritto di

manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere ripreso l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere senza ripresa identificativa.

3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

4. E' vietato il commercio del materiale audio-visivo da parte di chiunque.

5. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 6 – Rispetto della privacy

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o in oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Art. 7 – Tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo – nel caso di diffusione delle immagini non in diretta – il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Art. 8 – Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Zogno è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il gestore privato, qualora fosse eventualmente affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet dell'Ente, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui agli articoli precedenti.

Art. 9 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.